



COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 31.08.2020

Sommario

ART. 1 – FINALITA' E CRITERI GENERALI

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

ART. 4 – SCIOPERO PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

ART. 5 – RESPONSABILITA'

ART. 6 – REGOLE DI COMPORTAMENTO

ART. 7 – SANZIONI E RISARCIMENTI

ART. 8 – RETTE DI TRASPORTO

ART. 9 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

ART. 10 – USI DIVERSI DAL TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 11 – RINVIO

ART. 1 FINALITA' E CRITERI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, inteso come percorso casa/scuola e viceversa, svolto dal Comune di Muzzana del Turgnano nell'ambito delle competenze definite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie. Il servizio ha la finalità di agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto allo studio. Potrà essere erogato ai residenti di altri comuni previa sottoscrizione di apposita convenzione. La fermata è comunque individuata dall'ufficio preposto nel territorio comunale di Muzzana del Turgnano in base alle esigenze di servizio.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.

ART. 2: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Al Servizio Ufficio Tecnico compete l'organizzazione del servizio, secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dalla Regione ed in base alle articolazioni determinate dai dirigenti scolastici. La programmazione dei percorsi e degli orari di trasporto avviene in funzione dell'efficienza del servizio, è improntata a ridurre i tempi di permanenza degli alunni sui mezzi e a soddisfare il maggior numero di richieste, compatibilmente con la sicurezza degli utenti e dei mezzi di trasporto. Orari e punti di raccolta vengono stabiliti prima dell'inizio dell'anno scolastico dalla Giunta comunale su indicazioni dell'Ufficio tecnico competente e tempestivamente comunicati all'utenza.
2. L'uso sporadico del servizio di trasporto scolastico non è consentito, intendendosi come tale un utilizzo, non scadenzato, senza continuità, ovvero non programmato o programmabile.

ART. 3: MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare apposita domanda con le modalità e le istruzioni che verranno comunicate sul sito istituzionale www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it e/o con circolari del comune, entro il **20 agosto** dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione. Eventuali richieste presentate in corso d'anno derivanti da trasferimenti di residenza o di istituto scolastico possono essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti sul mezzo e, comunque, non possono comportare modifiche sostanziali a orari, percorsi e fermate già stabiliti nelle modalità di cui al precedente art. 2 comma 1. I percorsi possono in ogni caso subire variazioni durante l'anno scolastico, per sopravvenute esigenze non prevedibili che ne inducano la modifica; in tal caso l'utenza sarà informata con congruo anticipo.
2. La fruizione del servizio implica la piena accettazione della normativa che lo disciplina e del presente regolamento in particolare. I genitori dovranno comunque sottoscrivere, unitamente alla domanda la clausola di presa visione ed accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento, pena la non accettazione della domanda.
3. La domanda si intende accolta salvo il motivato diniego, che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico.
4. Il servizio viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico delle scuole dell'obbligo (esclusi i periodi di esami); viene sospeso durante le chiusure per festività o per altre sospensioni delle attività didattiche (elezioni, maltempo, calamità, emergenze, ecc.). Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, qualora le strade si trovino improvvisamente in condizioni di non percorribilità o pericolosità dovuta ad agenti atmosferici o ad altre cause di forza maggiore, il Comune non garantisce il servizio e la puntualità del passaggio dei mezzi.
5. La Giunta Comunale può stabilire eventuali situazioni di deroga o modifica del servizio in presenza di situazioni particolari e/o eccezionali valutabili di volta in volta.
6. Il servizio di trasporto può essere garantito attraverso:

- gestione diretta con mezzi e personale del Comune;
 - appalto a terzi, che siano in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento e di trasporto;
 - ricorso al servizio di noleggio di mezzi privati in possesso dei requisiti di noleggio con conducente.
7. È facoltà dell'Amministrazione designare uno o più accompagnatori per gli alunni della scuola primaria e/o della scuola secondaria di primo grado. Il servizio di accompagnamento scolastico può essere espletato da personale comunale, da figure terze quali volontari iscritti ad associazioni di volontariato o da soggetti privati comunque idonei a svolgere tali mansioni, individuati dall'Ente.
 8. Non sarà espletato il servizio per gli alunni della scuola media residenti ad una distanza inferiore a 500 m dalla sede scolastica.
 9. Le fermate vengono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale come indicato al precedente art. 2, comma 1. Non sono ammesse fermate in punti diversi da quelli prestabiliti, se non in caso di urgenza ed effettiva necessità, e non possono essere accolti sui mezzi alunni che non siano alle fermate all'orario previsto.

ART. 4: SCIOPERO PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

1. In occasione di proclamato sciopero del personale docente e non docente, si disporrà sempre la sospensione del servizio del viaggio di andata e del viaggio di ritorno nella medesima giornata.
2. In ogni caso la responsabilità degli alunni in caso di sciopero rimane in capo ai genitori e in nessun caso sarà ricondotta al Comune.

ART. 5: RESPONSABILITA'

1. I genitori e/o tutori degli alunni, hanno l'obbligo e la responsabilità di essere presenti alla fermata dello scuolabus all'orario stabilito per la salita e discesa del figlio dallo stesso; all'atto dell'iscrizione del figlio al servizio di trasporto scolastico possono delegare al ritiro altra persona maggiorenne, indicandone le generalità ed un recapito telefonico. La famiglia è responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
2. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, è prevista l'autorizzazione da parte dei genitori/tutori per la salita e la discesa autonoma dallo scuolabus alla fermata prescelta in sede di iscrizione.
3. I genitori dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione senza eccezioni del presente regolamento.
4. È prevista la sospensione dal servizio qualora, ripetutamente e senza giustificati motivi, i genitori o i propri delegati non provvedano al ritiro dell'alunno alla fermata.
5. Compito primario del conducente è lo svolgimento delle mansioni di guida dalle quali non può essere distratto; qualora vi siano condizioni di pericolo o, comunque tali da non permettere il regolare svolgimento del servizio rispettando il codice della strada e garantendo l'incolumità dei trasportati, il conducente, a suo giudizio, ha facoltà di interrompere la guida, segnalando il fatto ai competenti uffici comunali.
6. Il Comune di Muzzana del Turgnano, rispetto al percorso di andata, è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sullo scuolabus fino alla discesa; nel percorso di ritorno, è responsabile dal momento della salita fino alla discesa dal veicolo con la presa in carico da parte del genitore o di suo delegato.

ART. 6: REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Gli alunni che utilizzano il servizio scuolabus devono tenere un comportamento corretto, rispettoso, civile e dignitoso nei confronti dell'autista e degli altri trasportati, senza compromettere la sicurezza propria o altrui e senza turbare il buon funzionamento del servizio. In particolare:
 - Devono mantenersi a debita distanza dallo scuolabus mentre questo è ancora in movimento e attendere che si sia allontanato prima di attraversare la strada;
 - Non devono spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus;

- Dopo la salita sul mezzo, devono prendere immediatamente posto sul primo sedile libero cosicché l'autista possa riprendere il suo tragitto e rimanere seduti per tutto il percorso assumendo un comportamento corretto;
 - Devono tenere una postura composta, riponendo lo zaino a terra, sotto le gambe oppure sulle ginocchia, rimanendo seduti per tutta la durata del percorso, fino all'arresto del veicolo e preparandosi successivamente alla discesa;
 - È assolutamente vietato sporgersi dai finestrini o gettare qualsiasi oggetto dagli stessi;
 - Devono mantenere un comportamento civile ed educato all'interno dello scuolabus, astenendosi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie e comportamenti irrispettosi, pericolosi o comunque fastidiosi;
 - Non recare disturbo al personale ed ai compagni;
 - Non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
 - Non devono compiere azioni di danneggiamento alle cose altrui o allo scuolabus che li trasporta.
 - Divieto di utilizzo di telefoni cellulari ad uso riproduzione foto e video;
 - Devono usare un linguaggio corretto,
 - Allacciare le cinture (dove presenti).
2. Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7, saranno riferiti al Dirigente scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa fondante nei confronti dei ragazzi e delle famiglie. Il Dirigente scolastico assumerà gli opportuni provvedimenti. Il perdurare del comportamento scorretto da parte dell'alunno potrà comportare la revoca della autorizzazione all'utilizzo del servizio di scuolabus, ai fini di evitare situazioni di pericolo e/o disagio agli utenti del servizio.

ART. 7: SANZIONI E RISARCIMENTI

1. Nel caso in cui l'alunno non rispetti le elementari regole di comportamento di cui all'art. 6, lo stesso sarà richiamato verbalmente dall'autista e dovrà far firmare dai genitori una dichiarazione di presa conoscenza di quanto accaduto. Al Responsabile del servizio compete la valutazione della gravità degli episodi verificatisi, in base alle informazioni relative alle violazioni dell'articolo precedente pervenute dal conducente degli automezzi, dai genitori di alunni, dagli alunni medesimi o dagli eventuali accompagnatori. Il Responsabile del servizio potrà stabilire la sospensione temporanea dal servizio, ovvero nei casi più gravi, l'esclusione dell'alunno dallo stesso, senza che l'utente possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.
2. Gli eventuali danni arrecati dagli alunni alla proprietà di terzi e allo scuolabus devono essere dagli stessi rimborsati; a tal fine è fatto obbligo a coloro che assistono al momento del danneggiamento di segnalare all'autista o all'accompagnatore, ove presente, colui o coloro che hanno provocato tali danni.

ART. 8: RETTE DI TRASPORTO

1. Gli utenti ammessi ad usufruire del servizio di trasporto scolastico concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di una compartecipazione, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
2. L'amministrazione comunale verifica di regolarità dei pagamenti relativi all'anno scolastico precedente. In caso di mancati pagamenti comporta la non ammissione al servizio di trasporto scolastico nonché l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme dovute.
3. Gli utenti, all'avvio del servizio di trasporto scolastico, dovranno provvedere a munirsi della relativa tessera contenente l'indicazione del nome, cognome, scuola, punto di raccolta, indicazione delle persone adulte delegate al ritiro del minore, oltre ai genitori secondo le modalità che verranno impartite con apposite comunicazioni da parte dell'ufficio competente.
4. L'iscrizione non si ritiene perfezionata fintanto che non venga effettuato il pagamento nelle modalità richieste. Nel caso l'Amministrazione valuti il pagamento rateale, ove ricorrano le condizioni su segnalazione e relazione dell'assistente sociale tenuto conto della composizione e della situazione economica del nucleo familiare, la tessera avrà validità fino a scadenza rata.

5. Non è previsto alcun rimborso od esenzione in caso di non utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario. Le famiglie che, in corso d'anno, rinunciano al servizio devono darne comunicazione scritta al Servizio Cultura e devono riconsegnare il tesserino di identificazione rilasciato all'atto dell'iscrizione.
6. Il mancato pagamento della retta, in tutto o in parte, comporta, previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente, l'esclusione dal servizio.

ART. 9: MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. La frequenza al servizio deve essere regolare; eventuali assenze per malattia o altre cause, o il mancato utilizzo del servizio, dovranno essere tempestivamente segnalate alla segreteria della scuola che ne informerà gli autisti o personale comunale delegato.
2. In caso di frequenti e reiterate assenze non comunicate, che pregiudichino la regolarità del servizio, in ordine agli orari e ai percorsi, potrà essere disposto da parte del responsabile la sospensione del servizio, previo preavviso nella settimana antecedente la sospensione.

ART. 10: USI DIVERSI DAL TRASPORTO SCOLASTICO

1. Lo scuolabus comunale potrà essere utilizzato oltre che per il normale trasporto, anche per gite scolastiche e altre uscite, debitamente autorizzate dal Comune, all'interno di iniziative proprie o organizzate in collaborazione con altri soggetti, in quanto compatibili con gli utilizzi previsti nella carta di circolazione dei mezzi.
2. Lo svolgimento di dette attività ha luogo secondo le richieste e indicazioni delle autorità scolastiche e secondo quanto pianificato e/o concordato al momento dell'organizzazione delle uscite.
3. Le norme dei precedenti articoli, riguardanti l'accoglimento dei minori e alla responsabilità del personale conducente, si estendono anche all'utilizzo indicato al presente articolo.

ART. 11: RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento nonché eventuali disposizioni Ministeriali anche in riferimento ad eventuali disposizioni in materia di contenimento contagio Covid-19.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione tranne che per il termine previsto all'articolo 3, comma 1 che sarà applicato per l'anno scolastico successivo.